

Proposta modifica articolo 5 DdL n. 2224 e connessi “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida	5. Raccomandazioni e buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative previste dalle linee guida
Gli esercenti le professioni sanitarie,	<i>Non modificato</i>
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative,	nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative,
si attengono,	fanno riferimento,
salve le specificità del caso concreto,	tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo
alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida	alle raccomandazioni e alle buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative delle linee guida
elaborate dalle società scientifiche	elaborate da istituzioni e organizzazioni private no-profit.
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Eliminato</i>
Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità.	Ai fini della presente legge, le linee guida sono validate dall’Istituto superiore di sanità per la loro qualità e trasparenza e pubblicate nel sito internet del Sistema nazionale linee guida (SNLG).